



ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 23/06/2010

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 20 del 23/06/2010

Oggetto: **Approvazione “Disciplinare per la vendita, dismissione e donazione di materiale di proprietà dell’Agenzia Regionale di Sanità e per la gestione di eventuali rimborsi”.**

Presenti i consiglieri:

Barbagli Giovanni (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Palumbo Pasquale, Pasquali Luciano, Rontani Paolo

Assenti giustificati i consiglieri:

Biggeri Annibale, Naldoni Simone, Persiani Niccolò

E' presente:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

Dirigente Responsabile: Dirigente Settore Amministrazione

Estensore: Tiziano Tarli

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione

ALLEGATI n.: 1

Strutture interessate:

DIREZIONE

OSSERVATORI

SETTORI: tutti

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto inoltre il regolamento di contabilità dell'ARS approvato con propria deliberazione n. 59 del 18/12/2008;

Rilevata la necessità di regolamentare l'eventuale vendita, dismissione e donazione di materiale di proprietà dell'Agenzia Regionale di Sanità e delle relative risorse derivanti da queste come pure quelle derivanti da eventuali rimborsi per spese già sostenute dall'Agenzia;

Vista la proposta di disciplinare elaborata dal Dirigente del Settore Amministrazione, di cui all'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il "*Disciplinare per la vendita, dismissione e donazione di materiale di proprietà dell'Agenzia Regionale di Sanità e per la gestione di eventuali rimborsi*" di cui all'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
 - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it);
 - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore
Dott.ssa Laura Tramonti

Il Presidente
Dott. Giovanni Barbagli

DISCIPLINARE PER LA VENDITA, DISMISSIONE E DONAZIONE DI MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' E PER LA GESTIONE DI EVENTUALI RIMBORSI

Premessa

L'esigenza di disciplinare operazioni di vendita di beni, dismissioni e donazioni effettuate da parte dell'Agenzia Regionale di Sanità, ente dedicato a funzioni di studio e di ricerca, nasce da duplici motivazioni:

- la prima, di carattere generale, attiene alla esigenza di far fronte ordinariamente a problematiche connesse alla conclusa utilizzazione di materiale obsoleto, in particolare attrezzature informatiche, ed alla cessione degli autoveicoli di proprietà dell'Agenzia, che per preciso indirizzo del Consiglio di Amministrazione si è indirizzata verso la modalità del noleggio;
- la seconda, di carattere più straordinario ma altrettanto significativa, riguarda il trasferimento delle due attuali sedi all'unico immobile di Villa La Quiete alle Montalve. Poiché i nuovi locali risultano occupare complessivamente una superficie inferiore a quella attualmente utilizzata, risulta assai probabile che alcuni beni debbano essere dismessi per semplici ragioni logistiche.

Si aggiunge a queste oggettive considerazioni, che presuppongono l'individuazione di precise modalità procedurali per ogni tipologia scelta, la disponibilità particolare dell'Ente ad effettuare donazioni di beni ad Enti, Associazioni onlus, etc, ovviamente con l'acquisizione di tutte le garanzie necessarie per il successivo smaltimento dei beni donati.

Si rileva che per queste operazioni ARS opera fuori del presupposto oggettivo di IVA in quanto l'Agenzia non svolge in via abituale alcuna attività di vendita di beni (art. 4 e – ove ricorra – art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972).

Art. 1

Tipologia dei beni oggetto del presente disciplinare

1. I beni per i quali si può procedere ad alienazione sono - a titolo indicativo e non esaustivo – i seguenti:
 - beni strumentali di tipo informatico o elettromeccanico, sia obsoleti e non più utilizzabili, sia non funzionanti;
 - beni di arredo che non hanno più un utilizzo e per i quali non si prevede neppure l'utilizzo in futuro oppure si rileva l'impossibilità di utilizzarli nella nuova sede;
 - autovetture per aggiornamento parco macchine;

I beni in oggetto possono essere sia beni di consumo che cespiti presenti nell'inventario dell'Agenzia.

2. Le modalità di alienazione dei beni di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) vendita, ove possibile e permesso dalle condizioni di mercato in relazione al bene ed al momento temporale in cui avviene;
 - b) donazione, quando non sia stato possibile procedere con le condizioni di cui al punto precedente per una delle seguenti condizioni:
 - per mancanza di offerte di acquisto;
 - per dichiarata non possibilità di commercializzazione;
 - per il modico valore individuato (non superiore a € 100,00);
 - perché guasti ed il cui costo di riparazione è superiore al costo di riacquisto per rimpiazzo, ove richiesto;
 - c) dismissione, con instradamento ad un centro di smaltimento rifiuti specifico, per una delle seguenti condizioni:
 - in seguito a mancato esito delle procedure di cui ai due punti precedenti;
 - per la manifesta e dichiarata impossibilità di altra collocazione e trattasi di beni di valore modesto;
 - non prevista né prevedibile utilizzazione futura in ARS;
3. I Dirigenti ed il personale di cat. D incaricato di competenze correlate ai beni da alienare provvedono ad attestare le condizioni oggettive citate ai punti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

Art. 2

Tipo di procedura in relazione al valore del bene

1. In relazione agli oneri correlati alla procedura di cui all'art. 1, c. 2, lett. c) saranno privilegiate – ove possibile - le altre tipologie di cui alle lettere a) e b) del citato articolo.

